

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviù Galloni - Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Circolare n. 12/2023**

### **DL 29.9.2023 n. 132 - Proroghe dei termini**

Con il DL 29.9.2023 n. 132, pubblicato sulla G.U. 29.9.2023 n. 228, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, in particolare in ambito fiscale.

Il DL 132/2023 è entrato in vigore sabato 30.9.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 132/2023 di carattere fiscale. La circolare espone inoltre alcune novità di periodo che possono risultare di interesse.

Il DL 132/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

### **RIDUZIONE DEL PERIODO PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023**

L'art. 7 del DL 132/2023 **anticipa dal 31.12.2023 al 16.11.2023** il termine ultimo entro il quale le imprese (energivore, gasivore, e non) possono usufruire, in compensazione mediante il modello F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.

Il nuovo termine anticipato riguarda anche l'utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei cessionari.

### **ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE - PROROGA DEI TERMINI AL 30.11.2023**

Con l'art. 4 del DL 132/2023 sono stati prorogati dal 30.9.2023 al 30.11.2023 i termini per l'effettuazione degli atti relativi alle operazioni agevolate di: assegnazione di beni ai soci; cessione di beni ai soci; trasformazione in società semplice.

Entro il medesimo termine del 30.11.2023 devono essere versate, per l'intero ammontare, le imposte sostitutive dell'8% (10,5% in taluni casi) sulle plusvalenze e del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta (prima di tale proroga, il 60% di tali imposte doveva essere versato entro il 30.9.2023 e il 40% rimanente entro il 30.11.2023). Non sono stati prorogati i termini di versamento degli altri oneri

fiscali legati alle operazioni agevolate (es. IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute su dividendi per le assegnazioni che generano utili in natura, ecc.).

## **PROROGA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI NEL QUADRO RS PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO**

L'art. 6 del DL 132/2023 differisce al 30.11.2024 il termine per comunicare le informazioni relative all'attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d'imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Nel testo della norma è specificato che il rinvio tecnico è giustificato dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della legge di delega fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), in materia di concordato preventivo biennale.

La disposizione agevola soprattutto i contribuenti che nei giorni scorsi hanno ricevuto comunicazioni di *compliance* proprio per omissioni nella compilazione del quadro RS, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

## **RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL MALTEMPO**

L'art. 3 del DL 132/2023 prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i soggetti che alla data del 4.7.2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023 (pubblicata sulla *G.U.* 8.9.2023 n. 210).

In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.10.2023.

Non saranno in ogni caso restituite le somme già versate, anche maggiorate da eventuali sanzioni e interessi per versamento tardivo (es. in caso di ravvedimento operoso).

## **ULTERIORE PROROGA PER IL REGIME DI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ**

Con l'art. 2 del DL 132/2023 è stato ulteriormente prorogato, dal 30.9.2023 al 15.11.2023, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dall'art. 1 co. 126 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. *c-sexies*) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. A seguito dell'ulteriore proroga in esame, l'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente: in un'unica soluzione, entro il 15.11.2023 oppure in modo rateale (in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima), a partire dalla stessa data del 15.11.2023.

## **VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE ALL'ULTIMO VALORE DI BILANCIO - PROROGA ALL'ESERCIZIO 2023**

Il DM 14.9.2023, pubblicato sulla G.U. 23.9.2023 n. 223, ha stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 45 co. 3-octies e 3-novies del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), originariamente previste per l'esercizio in corso al 22.6.2022, si applicano, "considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari", "anche per tutto l'esercizio 2023". La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazio-nali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdite di carattere durevole. Il decreto ministeriale stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

## **UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - ABILITAZIONE A RAPPRESENTANTI E PERSONE DI FIDUCIA**

Il provvedimento Agenzia delle Entrate del 25.9.2023 n. 332731 ha ampliato l'ambito di applicazione della richiesta di abilitazione di terzi all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate, estendendolo anche all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Mediante un'unica istanza è quindi possibile richiedere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi on line di entrambe le Agenzie.

È comunque consentito richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) ai servizi on line di una sola di esse. Con la successiva Guida pubblicata il 27.9.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità operative della nuova procedura.

I soggetti interessati alla procedura di abilitazione sono: i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (c.d. "rappresentanti"); le persone di fiducia.

I rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti servizi on line, disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

a) Consultazioni e verifiche riguardanti:

- posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dall'anno 2000;
- pagamenti, sgravi e sospensioni;
- procedure e piani di rateizzazione concessi;
- richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria;

b) Istanze relative:

- alla rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73;
- alla sospensione legale della riscossione;

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- all'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo;
- ad altre istanze a favore del contribuente, previste dalla normativa che disciplina l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

La richiesta di abilitazione all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in nome e per conto di altri va presentata all'Agenzia delle Entrate alternativamente:

- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa;
- in allegato ad un messaggio PEC inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione "Prenota un appuntamento" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La persona di fiducia può essere autorizzata anche mediante la specifica funzionalità disponibile all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web "Consegna documenti e istanze".

A seguito dell'accoglimento della richiesta di abilitazione, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i servizi on line disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- accedendo con le proprie credenziali, vale a dire tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- inserendo il codice fiscale del rappresentato o dell'interessato

L'abilitazione del rappresentante e della persona di fiducia scade il 31 dicembre dell'anno indicato nell'istanza, che non può comunque superare il secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata (es. fino al 31.12.2025 per un'abilitazione attivata nel 2023).

Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

6 ottobre 2023

Studio Giuliano